

Regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione gennaio 2022

Indice

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| I. Generalità | 3 | IV. Disposizioni particolari | 11 |
| 1. Basi | 3 | 27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso di insolvenza | 11 |
| 2. Obbligo di notifica | 3 | 28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave | 11 |
| 3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa | 3 | 29. Coordinamento e regresso | 11 |
| 4. Valutazione del rischio | 4 | 30. Partecipazione alle eccedenze | 12 |
| 5. Salario notificato | 4 | 31. Copertura insufficiente | 12 |
| 6. Salario assicurato | 4 | 32. Cessione, costituzione in pegno e compensazione | 12 |
| | | 33. Promozione della proprietà di abitazione | 12 |
| | | 34. Divorzio | 13 |
| | | 35. Congedo non pagato | 14 |
| II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento | 5 | V. Caso di libero passaggio | 14 |
| 7. Principi | 5 | 36. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare | 14 |
| 8. Avere di vecchiaia | 5 | 37. Versamento della prestazione d'uscita | 14 |
| 9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi | 6 | | |
| 10. Aliquota di conversione | 6 | VI. Disposizioni transitorie e finali | 15 |
| 11. Prestazioni di vecchiaia | 6 | 38. Modifica del regolamento di previdenza | 15 |
| 12. Prestazioni per i superstiti | 6 | 39. Foro competente | 15 |
| 13. Rendita per il coniuge | 7 | 40. Entrata in vigore, disposizioni transitorie | 15 |
| 14. Rendita per il convivente | 7 | | |
| 15. Rendita per il coniuge divorziato | 7 | Allegato | 15 |
| 16. Capitale di decesso | 7 | | |
| 17. Beneficiari | 8 | | |
| 18. Prestazioni per incapacità di guadagno | 8 | | |
| 19. Esonero dall'obbligo contributivo | 8 | | |
| 20. Rendita d'invalidità | 9 | | |
| 21. Rendite per i figli | 9 | | |
| 22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi | 9 | | |
| 23. Indennità in capitale | 10 | | |
| 24. Versamento e luogo di adempimento | 10 | | |
| | | | |
| III. Finanziamento | 10 | | |
| 25. Contributi | 10 | | |
| 26. Riscatto | 10 | | |

I. Generalità

1. Basi

1.1 La Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale, Basilea (denominata di seguito fondazione) ha come scopo la previdenza professionale per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari, superstiti e altri beneficiari ed offre pertanto copertura contro le conseguenze economiche derivanti dalla perdita di guadagno in seguito alla vecchiaia, al decesso e all'invalidità.

1.2 La fondazione collettiva è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) ed è registrata conformemente all'art. 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La fondazione è organizzata conformemente a quanto indicato negli statuti e nei regolamenti, in particolare nel regolamento organizzativo.

1.3 Per ogni datore di lavoro affiliato è costituita, all'interno della fondazione, una cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può aderire alla cassa di previdenza in qualità di persona assicurata ai sensi delle disposizioni della LPP e di questo regolamento di previdenza.

1.4 Il regolamento di previdenza disciplina i diritti e i doveri delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della cassa di previdenza e della fondazione.

Nel regolamento della cassa sono definite in particolar modo le prestazioni di previdenza assicurate nella cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'entità dei contributi.

Il regolamento della cassa è parte integrante del regolamento di previdenza ed è giuridicamente vincolante solo insieme a quest'ultimo. Per quanto concerne i presupposti alla base del diritto e per il versamento delle prestazioni è determinante esclusivamente il regolamento di previdenza. In accordo con la fondazione, nel regolamento della cassa possono essere previste disposizioni particolari.

1.5 Per adempiere i suoi obblighi di prestazione correlati ai rischi d'invalidità e decesso prima del pensionamento, la fondazione ha stipula un contratto di assicurazione vita collettiva con la compagnia di assicurazioni indicata nell'allegato (denominata di seguito compagnia di assicurazioni). La fondazione è contraente e beneficiaria.

1.6 Conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. I partner registrati hanno pertanto lo stesso status giuridico dei coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato quindi al divorzio. Le persone, la cui unione domestica registrata sia stata sciolta giudizialmente, hanno lo stesso status giuridico dei coniugi divorziati.

2. Obbligo di notifica

2.1 Le persone assicurate, gli aventi diritto e i beneficiari di prestazioni previdenziali devono fornire alla fondazione, tempestivamente ed in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per le pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche dello stato civile,
- il decesso della persona assicurata,
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto alle prestazioni, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli,
- le modifiche del grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità che la persona assicurata deve inoltre notificare all'assicurazione federale per l'invalidità (AI),
- le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso d'incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre sei mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa stessa,
- i redditi computabili per il coordinamento delle prestazioni,
- gli ulteriori obblighi d'informazione e di notifica previsti da questo regolamento.

2.2 Nei limiti delle disposizioni legali, la fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inservanza degli obblighi menzionati.

2.3 Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono all'inoltro alla compagnia di assicurazione e all'organo di gestione indicato nell'allegato (denominato di seguito organo di gestione) dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. Se la legge non prevede alcun esplicito consenso scritto, l'organo di gestione può trasmettere i dati relativi all'assicurazione alle compagnie e alle istituzioni indicate nell'allegato di questo regolamento e nell'allegato del regolamento organizzativo come pure ad altri istituti di assicurazione, soprattutto a coassicuratori e riassicuratori. Il trattamento dei dati, la visione degli atti, l'obbligo del segreto e la comunicazione dei dati si svolgono in base all'art. 85a segg. LPP. Si applicano a complemento le disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD). Le informazioni dettagliate sulla protezione dei dati possono essere consultate su www.baloise.ch/it/chi-siamo/protezione-dei-dati.html.

2.4 Nel rispetto delle disposizioni di legge sulla trasparenza, la fondazione informa la cassa di previdenza e le persone assicurate soprattutto in merito a prestazioni, finanziamento e organizzazione.

La persona assicurata riceve ogni anno un certificato di previdenza sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione d'uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia LPP. In caso di divergenze tra il certificato di previdenza, questo regolamento di previdenza e il regolamento della cassa, sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta la fondazione rende noti il conto d'esercizio, la relazione sulla gestione, le informazioni sul reddito del capitale, l'andamento del rischio attuariale, le spese di amministrazione e il calcolo della riserva matematica.

3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa

3.1 Tutti i dipendenti soggetti all'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono ammessi all'assicurazione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, se il salario previsto soggetto all'AVS supera l'importo limite stabilito dal Consiglio federale. Il regolamento della cassa può prevedere un importo minimo inferiore.

La copertura assicurativa è attiva a partire dal giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si reca a lavoro.

3.2 Le seguenti persone non soggette all'assicurazione obbligatoria non sono assicurate ai sensi di questo regolamento:

- i dipendenti che al momento dell'assunzione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI),
- le persone il cui rapporto assicurativo viene prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP
- i dipendenti assunti con contratto temporaneo per un periodo non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre questo termine, la copertura assicurativa vale dal momento in cui è stata convenuta la proroga. È fatto salvo l'art. 1k OPP 2,
- i dipendenti già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale o coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

3.3 I dipendenti non attivi in Svizzera o che probabilmente non saranno permanentemente attivi in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria se ne fanno richiesta alla fondazione.

3.4 L'obbligo di assicurazione termina alla data di scioglimento del rapporto di lavoro o se non sono più soddisfatti i presupposti legali per l'assoggettamento alla LPP. Sono fatte salve le cifre 3.6 e 35.

3.5 Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato ammesso in un altro istituto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni derivanti da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione d'uscita già versata deve essere restituita alla fondazione.

3.6 Una persona assicurata che cessa di essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, ha la possibilità di richiedere per iscritto presso la fondazione, e al massimo fino a un mese dopo la conclusione del rapporto di lavoro, la continuazione dell'assicurazione nella stessa misura finora valida. È determinante il regolamento complementare "Mantenimento dell'assicurazione dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria secondo l'art. 47a LPP".

4. Valutazione del rischio

4.1 La fondazione ha il diritto di far dipendere l'ammissione alla previdenza sovraobbligatoria dal risultato di una valutazione del rischio da assumere.

4.2 La persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione di salute scritta relativa al proprio stato attuale di salute, a malattie o disturbi avuti in precedenza e ad altri fatti e circostanze importanti ai fini della valutazione del rischio. La fondazione può richiedere inoltre, a proprie spese, che la persona da assicurare si sottoponga a un esame approfondito dello stato di salute. Allo stesso modo la fondazione deve prendere in considerazione le constatazioni fatte dalla compagnia di assicurazione e da quella di riassicurazione.

4.3 In base ai risultati della valutazione del rischio, la fondazione può escludere le prestazioni d'invalidità e di decesso sovraobbligatorie,

apportarvi una riserva per ragioni di salute oppure richiedere dei contributi supplementari. Se necessario, la fondazione può limitare il salario assicurato al limite superiore LPP per la durata della riserva.

La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità può durare al massimo cinque anni; il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere detratto dalla nuova riserva.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla copertura (riserva) si verifica il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate.

4.4 Se la persona da assicurare non adempie i propri obblighi in merito alla valutazione del rischio oppure in casi estremamente particolari, la fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione all'assicurazione sovraobbligatoria.

4.5 Per l'aumento delle prestazioni d'invalidità o di decesso valgono analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5. Salario notificato

5.1 Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono tuttavia da tener presenti le modifiche avvenute e quelle stabilite per l'anno in corso, mentre non sono da considerare le componenti salariali puramente occasionali.

Il regolamento della cassa può prevedere un'altra definizione di salario notificato, nonché situazioni particolari nelle quali è necessario definire nuovamente il salario notificato stesso.

5.2 Se il dipendente non lavora per un anno completo presso uno stesso datore di lavoro, viene considerato salario determinante quello che egli percepirebbe se lavorasse per un periodo di un anno.

6. Salario assicurato

6.1 Il salario assicurato è quello stabilito nel regolamento della cassa.

6.2 Se nel corso dell'anno assicurativo il salario diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o per motivi analoghi, il salario annuo assicurato resta valido almeno per la durata dell'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario secondo l'art. 324a CO oppure per la durata di un congedo di maternità secondo l'art. 329f CO, un congedo di paternità secondo l'art. 329g CO oppure un congedo di assistenza secondo l'art. 329i CO. La persona assicurata può richiedere tuttavia per scritto la riduzione del salario assicurato. Ciò comporta una diminuzione delle prestazioni assicurate a meno che non subentri un esonero totale o parziale dall'obbligo contributivo in seguito a un'incapacità di guadagno.

6.3 Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

6.4 Il salario assicurabile complessivo riguardante tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare il decuplo dell'importo limite superiore LPP.

6.5 Le persone assicurate presso altri istituti di previdenza devono notificare alla fondazione i salari assicurati presso tali istituti in caso di superamento del limite totale.

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi

7.1 Se sono soddisfatti i presupposti legali, sono versate in ogni caso le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

7.2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o in caso d'invalidità vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP se sussistono:

- diritti in seguito a un'infermità congenita o un'invalidità precoce ai sensi dell'art. 18 lett. b e c e dell'art. 23 lett. b e c LPP,
 - riserve sullo stato di salute (salvo il mantenimento della copertura assicurativa acquisita),
 - prestazioni anticipate a causa dell'obbligo legale di prestazione anticipata in caso di controversia,
- e in caso di decesso
- per il coniuge divorziato,
 - dopo il matrimonio a partire dal compimento del 69° anno di età oppure
 - dopo il matrimonio in qualità di beneficiario di prestazioni di vecchiaia, in caso di grave malattia.

Queste limitazioni del diritto alle prestazioni valgono analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7.3 Se sussiste un diritto a prestazioni concorrenti ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), la fondazione fornisce al massimo le prestazioni di rendita obbligatorie secondo la LPP. Questa stessa limitazione delle prestazioni vale anche per datori di lavoro assicurati con statuto di indipendenti, che possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF. Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti previste dal regolamento della cassa.

7.4 Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7.5 La fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente o le compensa con le prestazioni esigibili.

7.6 Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia e di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

La mora nel versamento delle prestazioni di rendita è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

8. Avere di vecchiaia

8.1 Per l' avere di vecchiaia viene tenuto un conto apposito. Questo conto di vecchiaia continua ad essere tenuto anche in caso d'incapacità di guadagno parziale o totale. L' avere di vecchiaia viene remunerato con il tasso d'interesse stabilito dal consiglio di fondazione. Nel caso di casse di previdenza con investimento patrimoniale proprio è il comitato di cassa a decidere in merito all'ammontare degli interessi. Ai fini di un calcolo di controllo per determinare le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP (conto testimone), viene tenuto un avere di vecchiaia LPP. Nel conto testimone la remunerazione degli interessi viene calcolata con il tasso d'interesse minimo stabilito dalla legge, salvo un interesse più basso nell'ambito di un provvedimento di risanamento.

8.2 All' avere di vecchiaia sono accreditati gli importi e gli interessi indicati di seguito

8.2.1 Al momento dell'entrata nella cassa di previdenza: la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente.

8.2.2 Al termine dell'anno di entrata, gli interessi sulla prestazione d'uscita apportata di cui alla cifra 8.2.1, calcolati a partire dal giorno seguente al trasferimento della prestazione, e l'accredito di vecchiaia, senza interessi, per il periodo dell'anno durante il quale la persona assicurata è stata affiliata alla cassa di previdenza.

8.2.3 Al termine di ogni anno civile successivo, l'interesse annuo sull' avere di vecchiaia secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e l'accredito di vecchiaia regolamentare, senza interessi, per l'anno civile trascorso.

8.2.4 Alla data di ricevimento del versamento, in particolare i seguenti depositi:

- acquisti personali di anni di contribuzione mancanti,
- computo di un'indennità di divorzio.

I rimborsi avvenuti in seguito a prelievi anticipati o alla costituzione in pegno nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione e gli acquisti in caso di divorzio vengono accreditati, alla data di ricezione del versamento, all' avere di vecchiaia LPP soltanto se è dimostrato che il prelievo è avvenuto dall' avere di vecchiaia LPP stesso.

8.2.5 Al termine di ogni anno civile, gli interessi sui depositi apportati di cui alla cifra 8.2.4, calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento del versamento.

8.2.6 Se la persona assicurata lascia l'istituto di previdenza, alla nascita del diritto alla rendita o alla data di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi sull' avere di vecchiaia calcolati proporzionalmente secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e su eventuali versamenti unici avvenuti nell'anno in corso
- l'accredito di vecchiaia, senza interessi, fino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, fino all'inizio del diritto alla rendita o fino alla data del decesso

8.3 In caso di prelievi dall' avere di vecchiaia, l' avere di vecchiaia LPP si riduce proporzionalmente. I seguenti importi vengono prelevati dall' avere di vecchiaia alla data del pagamento in uscita:

8.3.1 pagamento di un'indennità di divorzio

8.3.2 prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazione.

9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi

9.1 L'aver di vecchiaia proiettato con interessi viene determinato aggiungendo all'aver di vecchiaia già acquisito i futuri accrediti di vecchiaia e gli interessi semplici e composti per il periodo fino all'età di pensionamento. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato e in base ai tassi d'interesse validi per la proiezione al momento del calcolo.

9.2 L'aver di vecchiaia proiettato senza interessi viene determinato aggiungendo all'aver di vecchiaia già acquisito la somma dei futuri accrediti di vecchiaia per il periodo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato. Gli aumenti di salario avvenuti dopo l'inizio di un periodo di attesa per prestazioni d'incapacità al guadagno non vengono considerati.

10. Aliquota di conversione

10.1 Per il calcolo delle prestazioni correlate all'aver di vecchiaia proiettato con interessi e da versare dopo il pensionamento sono determinanti le seguenti aliquote di conversione.

10.1.1 Per le casse di previdenza con investimento comune del patrimonio si applicano le aliquote di conversione stabilite dal consiglio di fondazione. Queste aliquote possono essere modificate in qualsiasi momento mediante decisione del consiglio di fondazione.

10.1.2 Per le casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità si applicano le aliquote di conversione stabilite dal comitato di cassa entro i margini fissati dal consiglio di fondazione. È fatta salva l'autorizzazione del consiglio di fondazione.

10.1.3 Le aliquote di conversione possono essere modificate in qualsiasi momento.

10.2 Per il calcolo delle prestazioni legate all'aver di vecchiaia proiettato senza interessi, viene applicata l'aliquota di conversione fissata dal consiglio federale per l'aver di vecchiaia.

10.3 Ad un'eventuale modifica delle aliquote di conversione consegue l'adeguamento delle prestazioni future.

10.4 Le aliquote di conversione valide vengono comunicate in forma adeguata da parte della fondazione o del comitato di cassa in caso di casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità.

11. Prestazioni di vecchiaia

11.1 La persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vitalizia se raggiunge l'età di pensionamento e fino a questo momento risulta essere capace al guadagno, oppure parzialmente o totalmente incapace al guadagno ed ha pertanto ricevuto una rendita d'invalidità secondo questo regolamento.

Se al momento del pensionamento la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità prevista dalla legge.

11.2 Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani al momento del suo decesso.

11.3 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini o del 64° anno di età per le donne.

11.4 Allo scioglimento del rapporto lavorativo, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato; questo può essere fatto non prima del primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età.

11.5 In caso di pensionamento anticipato sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia calcolata secondo le aliquote di conversione ridotte stabilite dal consiglio di fondazione. Sono coassicurate una rendita per il coniuge e una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta e rendite per orfani e per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta. In caso di casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità, il comitato di cassa stabilisce le aliquote di conversione.

11.6 Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Per il calcolo della rendita di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione maggiorate stabilite dal consiglio di fondazione.

In caso di casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità, il comitato di cassa stabilisce le aliquote di conversione.

Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'aver di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per i superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

11.7 Se dopo il compimento del 58° anno di età il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 20% di un'attività a tempo pieno, in base alla riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato. Sono consentite al massimo tre tappe di pensionamento. La valutazione fiscale di un pensionamento parziale viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata a doversi occupare di tale chiarimento.

12. Prestazioni per i superstiti

12.1 Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se la persona deceduta era assicurata secondo questo regolamento al momento del

decesso o al momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure se al momento del decesso riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità secondo questo regolamento

12.2 Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 18 LPP.

13. Rendita per il coniuge

13.1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge.

13.2 Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita in corso, il diritto alla rendita sussiste a partire dalla data di decesso. In caso contrario, tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e la fine del mese in cui esso è avvenuto sarà versata la prestazione più alta tra le due.

13.3 Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso dell'avente diritto oppure se questo contrae nuovamente matrimonio prima del 45° anno di età. Nel secondo caso sarà corrisposta un'indennità pari al triplo dell'importo della rendita annua a meno che, in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo, al posto di questa indennità non sia richiesta la riattivazione della rendita per il coniuge.

In caso di nuove nozze dopo il compimento del 45° anno di età, resta valido il diritto a una rendita di importo invariato.

13.4 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni della persona assicurata, l'importo totale assicurato della rendita per il coniuge viene ridotto dell'1% per ogni anno o frazione di esso oltre i 10 anni.

13.5 Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 65° anno di età, sussiste unicamente il diritto alle seguenti percentuali dell'intera rendita per il coniuge assicurata:

- 80% in caso di matrimonio all'età di 66 anni
- 60% in caso di matrimonio all'età di 67 anni
- 40% in caso di matrimonio all'età di 68 anni
- 20% in caso di matrimonio all'età di 69 anni

All'occorrenza, tali percentuali sono applicate in modo cumulativo alle riduzioni di cui alla cifra 13.4. Sono garantite in ogni caso le prestazioni minime legali.

13.6 Sussiste unicamente il diritto alla prestazione minima di legge se:

- il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 69° anno di età;
- il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno di età e, in quel momento, la persona assicurata soffriva di una grave malattia di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza e che provocherà il suo decesso entro due anni dal matrimonio.

14. Rendita per il convivente

14.1 Se sussisteva una convivenza simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il convivente superstite ha diritto a una rendita per il convivente, se al momento del decesso:

14.1.1 la persona assicurata

- ha compiuto il 35° anno di età oppure ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- soddisfa i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti necessari per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata nonché

14.1.2 il convivente superstite

- soddisfa a sua volta i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata e
- non percepisce alcuna rendita per superstiti né capitale al posto di una rendita per superstiti da un altro istituto o da un'altra cassa di previdenza e
- ha compiuto il 30° anno di età e ha vissuto ininterrottamente sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata per almeno gli ultimi cinque anni prima del decesso
- oppure al momento del decesso viveva sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

14.2 Inoltre, per la rendita per il convivente si applicano le disposizioni relative alla rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti.

14.2.1 Non sono ammessi privilegi del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata.

14.2.2 La rendita per il convivente non viene adeguata al rincaro.

14.2.3 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso dello stesso o se questo, prima del compimento del 45° anno di età, contrae matrimonio, costituisce un'unione domestica registrata, o vive in un nuovo rapporto di convivenza.

14.2.4 Sono escluse sia l'indennità sia l'opzione di riattivazione del diritto alla rendita per il convivente.

15. Rendita per il coniuge divorziato

15.1 Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una prestazione per i superstiti secondo l'art. 20 e la disposizione transitoria per la modifica del 10 giugno 2016 OPP 2.

15.2 Il diritto si limita alle prestazioni minime secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni vengono ridotte di quell'importo per il quale, se sommate alle prestazioni per i superstiti versate dall'AVS, superano l'importo spettante di diritto stabilito nella sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti versate dall'AVS vengono conteggiate solo per la parte che va oltre l'importo di una rendita d'invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto.

16. Capitale di decesso

16.1 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'avere di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso, a condizione che il regolamento della cassa non preveda altrimenti.

16.2 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il con-

vivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l' avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate e che il regolamento della cassa non preveda altrimenti. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l' avere di vecchiaia disponibile e il totale dei valori attuali delle prestazioni summenzionate.

16.3 Se nel regolamento della cassa sono previste ulteriori prestazioni di decesso, al momento del decesso della persona assicurata queste sono versate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.

17. Beneficiari

17.1 Se sussiste il diritto a un capitale di decesso di cui alla cifra 16, viene applicato il seguente ordine dei beneficiari indipendentemente dal diritto successorio:

17.1.1 il coniuge superstite; in sua assenza

17.1.2 i figli minorenni, i figli invalidi almeno al 70% e i figli che seguono una formazione scolastica o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età; in loro assenza

17.1.3 altre persone fisiche, al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante, o la persona con la quale aveva ininterrottamente convissuto negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza

17.1.4 nel seguente ordine:

- i figli della persona deceduta che non soddisfano le condizioni di cui alla cifra 17.1.2
- i genitori
- i fratelli e le sorelle.

17.2 In mancanza di beneficiari secondo la cifra 17.1, i figli dei figli e, in mancanza di questi, i figli di fratelli e sorelle hanno diritto alla metà del capitale di decesso.

17.3 Se esistono più aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

17.4 Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 17.1.3.

18. Prestazioni per incapacità di guadagno

18.1 Se una persona assicurata diventa incapace al guadagno prima dell'età di pensionamento, il caso d'incapacità è di competenza della fondazione, a condizione che la persona fosse assicurata a norma di questo regolamento nel momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 23 LPP.

18.2 Il grado d'invalidità è disciplinato secondo l'art. 24a LPP. Se l'AI non stabilisce il grado d'invalidità, questo viene determinato secondo i criteri validi ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (art. 16 LPGA). Una modifica del grado di invalidità comporta, come previsto dall'art. 24b LPP, una modifica delle prestazioni a partire dalla data di effetto stabilita dall'AI.

Il grado d'invalidità minimo è pari al 40%.

18.3 I periodi di attesa decorrono dal raggiungimento del grado minimo d'invalidità. A nuove cause di invalidità conseguono nuovi periodi di attesa.

Per le interruzioni dell'incapacità di guadagno e le modifiche del grado d'incapacità di guadagno prima della nascita del diritto a una rendita d'invalidità secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP si applica quanto segue:

- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per almeno 30 giorni consecutivi costituiscono motivo per la decorrenza di nuovi periodi di attesa,
- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per l'interruzione dell'esonero dal pagamento dei contributi e non vengono prese in considerazione per il calcolo dei periodi di attesa,
- le modifiche del grado d'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per un adeguamento dell'esonero dal pagamento dei contributi.

Un'interruzione dell'incapacità di guadagno sussiste se il grado d'incapacità di guadagno è inferiore al 40%. Una modifica del grado d'incapacità di guadagno secondo questa disposizione sussiste se lo stesso grado d'incapacità di guadagno subisce una modifica rilevante di cui alla cifra 20.2.1 tra il 40% e il 100%.

A partire dalla nascita del diritto a una rendita d'invalidità secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP viene preso in considerazione il grado d'invalidità secondo l'art. 24a LPP.

18.4 Se la rendita è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità a un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto a una rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non ci sono stati cambiamenti né del posto di lavoro né dell'istituto di previdenza,

- nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae da più di un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi periodi di attesa;
- in caso di ricaduta entro un anno non sono fissati nuovi periodi di attesa e sono revocati gli adeguamenti apportati nel frattempo alle prestazioni.

18.5 Se l'AI rifiuta o riduce una prestazione in seguito al rifiuto dell'obbligo di collaborazione, la fondazione rifiuta o riduce in misura corrispondente le proprie prestazioni per incapacità di guadagno.

19. Esonero dall'obbligo contributivo

19.1 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nasce alla scadenza del periodo di attesa fissato nel regolamento della cassa. Dopo 12 mesi a partire dall'inizio della decorrenza del periodo di attesa, l'esonero dal pagamento dei contributi viene corrisposto soltanto in presenza di una decisione sulle rendite dell'AI passata in giudicato. Fatto salvo l'art. 26a LPP, questo diritto si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

19.2 Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto all'esonero dall'obbligo contributivo. L'esonero dall'obbligo contributivo è concesso secondo le regole valide per la rendita d'invalidità.

19.3 La cifra 20.2.1 (sistemica delle rendite) si applica per analogia.

20. Rendita d'invalidità

20.1 I diritti limitati alle prestazioni previste dalla legge sono conformi alla LPP.

20.2 Per l'ammontare delle altre prestazioni, con riserva delle disposizioni transitorie regolamentari, vale quanto segue.

20.2.1 Sistemica delle rendite

| Grado d'invalidità in % secondo l'art. 24a LPP | Diritto a una rendita completa in % |
|--|--|
| 40 % | 25,0 % (¼ di rendita) |
| 41 % | 27,5 % |
| 42 % | 30,0 % |
| 43 % | 32,5 % |
| 44 % | 35,0 % |
| 45 % | 37,5 % |
| 46 % | 40,0 % |
| 47 % | 42,5 % |
| 48 % | 45,0 % |
| 49 % | 47,5 % |
| 50 – 69 % | Quota % secondo il grado di disabilità |
| Da 70 % | 100 % (rendita completa) |

20.2.2 In caso di cambiamento del grado d'invalidità le prestazioni sono adeguate secondo l'art. 24b LPP.

20.3 Se non viene superato il grado d'invalidità minimo, non sussiste alcun diritto alla rendita d'invalidità.

20.4 La compagnia di assicurazione è autorizzata a verificare in qualsiasi momento il sussistere dell'invalidità e il grado di essa.

20.5 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce a partire dall'avvenimento più recente tra i seguenti:

- inizio del diritto alla rendita secondo l'AI,
- cessazione dell'obbligo del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o cessazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia se questa ammonta almeno all'80% del salario in caso d'incapacità lavorativa completa e se è stata finanziata almeno per metà dal datore di lavoro
- cadenza del periodo di attesa fissato nel regolamento della cassa.

Fatto salvo l'art. 26a LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

20.6 Se al momento dell'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa mancano degli accrediti di vecchiaia o degli interessi, l'aumento delle prestazioni viene determinato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in proporzione all'avere di vecchiaia stimato). Le prestazioni d'uscita devono essere restituite al massimo nella misura in cui sono necessarie all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

20.7 Se la rendita d'invalidità, concessa per dolori privi di evidenti cause organiche, viene ridotta o revocata ai sensi della lettera a della

disposizione finale della LAI, il diritto alla prestazione a favore della persona assicurata si riduce o cessa al momento della riduzione o della revoca della rendita d'invalidità.

21. Rendite per i figli

21.1 Vengono designate come rendite per i figli le rendite per orfani, le rendite per figli di invalidi e le rendite per figli di pensionati.

21.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata secondo l'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento secondo l'art. 49 OAVS.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso del suo decesso.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita d'invalidità, ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso del suo decesso.

21.3 Le rendite per figli d'invalidi e quelle per figli di pensionati sono versate in aggiunta alla rendita d'invalidità e alla rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto a una rendita per orfani nasce alla data di decesso della persona assicurata. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita attualmente in corso, tale diritto nasce il primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e il primo giorno del mese successivo viene versata la prestazione più alta tra le due.

21.4 Il diritto alle rendite per i figli si estingue con il decesso del figlio in questione, al più tardi quando quest'ultimo raggiunge l'età stabilita nel regolamento della cassa. Oltre l'età stabilita nel regolamento della cassa, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età, sussiste il diritto alla rendita per i figli se il figlio non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale oppure è incapace al guadagno per almeno il 70%.

21.5 Le rendite per figli d'invalidi e di pensionati sono versate in ogni caso solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

22.1 Le rendite minime legali per i superstiti e quelle d'invalidità in corso da oltre tre anni vengono adattate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento da parte dell'avente diritto.

22.2 Le rendite per gli orfani e per figli d'invalidi sono adattate fino all'estinzione del diritto.

22.3 Il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura adattare le rendite restanti a seconda delle possibilità finanziarie.

23. Indennità in capitale

23.1 Di regola le prestazioni di previdenza vengono versate sotto forma di rendita. Tuttavia, l'avente diritto può optare per un'indennità in capitale invece della rendita di vecchiaia, della rendita per il coniuge o della rendita per il coniuge divorziato conformemente alle cifre 23.2 fino a 23.4.

Se una persona assicurata coniugata richiede un'indennità in capitale al posto di una rendita di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

23.2 Se non è subentrato nessun altro caso di previdenza, al posto della rendita di vecchiaia l'avente diritto può richiedere un'indennità unica in capitale corrispondente all'avere di vecchiaia totale o parziale. A tal proposito egli deve inoltrare una dichiarazione scritta alla fondazione al massimo un mese prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia. L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

23.3 Una persona assicurata, incapace al guadagno al momento del pensionamento, non può percepire le prestazioni commisurate alla propria incapacità al guadagno sotto forma d'indennità in capitale né totalmente né parzialmente, a meno che non abbia optato per questa possibilità prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa oppure in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM, che continueranno ad essere versate anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

23.4 Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta deve essere inviata per scritto alla fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ed entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno a un quarto del capitale.

Se, in seguito al coordinamento, per un certo periodo di tempo non viene versata alcuna rendita per il coniuge, l'indennità in capitale deve essere richiesta per scritto presso la fondazione entro due mesi dalla data di decesso.

L'ammontare dell'indennità viene calcolato secondo principi attuariali; le modifiche future relative al coordinamento vengono tenute in considerazione sulla base di valori medi e sono pertanto definitive e non soggette a revisioni. In misura pari all'indennità versata si estinguono pertanto tutti i diritti vantati dal coniuge superstite nei confronti della fondazione e derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

Questa regola si applica allo stesso modo anche alla rendita per il convivente e alla rendita per il coniuge divorziato.

23.5 Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale al posto di una rendita di vecchiaia o per i superstiti se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10%, la rendita per il coniuge a meno del 6% e le rendite per i figli di pensionati o per orfani, per ogni figlio, a meno del 2% della rendita minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale al posto delle rendite per il coniuge e per i figli è calcolato secondo principi attuariali.

L'indennità in capitale al posto della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.

24. Versamento e luogo di adempimento

24.1 Le rendite vengono versate mensilmente e in anticipo. Se il diritto alla rendita nasce o si estingue in una data diversa dal primo giorno di un mese, viene versata una rendita parziale.

24.2 Il luogo di adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. I pagamenti vengono effettuati utilizzando l'indirizzo di pagamento dell'avente diritto comunicato alla fondazione in Svizzera, in uno stato dell'Ue o dell'AELS, oppure in un altro stato che utilizza lo standard IBAN per i pagamenti. Le spese di transazione, insorte quando il pagamento avviene in uno stato che non applica lo standard IBAN, e le spese di cambio vengono addebitate all'avente diritto. I pagamenti della fondazione sono sempre in franchi svizzeri.

III. Finanziamento

25. Contributi

25.1 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla cassa di previdenza e dura fino al decesso della persona assicurata o fino al pensionamento, al massimo però fino all'uscita dalla cassa di previdenza. In caso d'invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

25.2 I contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. Il contributo del datore di lavoro ammonta complessivamente almeno alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

Il tipo, l'ammontare e la ripartizione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono fissati nel regolamento della cassa.

I contributi delle persone assicurate sono dedotti dal salario al momento del pagamento. Il datore di lavoro deve alla fondazione i suoi contributi e quelli delle persone assicurate.

25.3 Per pagare i suoi contributi, il datore di lavoro può attingere a una riserva di contributi del datore di lavoro separata da lui e previamente alimentata a tal fine.

25.4 Se la situazione finanziaria della fondazione o della cassa di previdenza lo richiede, in particolare se non sono stati costituiti sufficienti accantonamenti attuariali o riserve di fluttuazione, o in caso di copertura insufficiente, la fondazione o la cassa di previdenza può riscuotere i contributi secondo quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

26. Riscatto

26.1 Nei limiti consentiti dalla legge, è consentito il riscatto retrospettivo di anni di contribuzione nell'avere di vecchiaia secondo la cifra 8.2.

26.2 In caso d'incapacità lavorativa, il riscatto è escluso con riserva della cifra 8.2.1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

26.3 Se il potenziale di riscatto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, a partire dal compimento è possibile procedere a ulteriori riscatti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto prospettico). Per il riscatto prospettico sono valide analogamente le condizioni regolamentari per il riscatto retrospettivo. L'importo del riscatto prospettico è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all'aver di vecchiaia.

26.3.1 Fino al pensionamento anticipato, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti, al netto degli interessi, per gli anni che intercorrono tra l'età pianificata di pensionamento anticipato e l'età regolamentare di pensionamento, per un massimo pari alla somma degli accrediti di vecchiaia degli ultimi 5 anni precedenti l'età regolamentare di pensionamento (riscatto parziale).

26.3.2 In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi del dipendente da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della cassa di previdenza.

26.3.3 Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto del riscatto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età termine ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

26.3.4 In caso di decesso prima del pensionamento, l'aver disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

26.3.5 In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene soltanto dopo che è stato utilizzato, nei limiti consentiti dalla legge, l'aver di vecchiaia.

26.3.6 In caso d'uscita dalla cassa l'aver destinato al riscatto è parte integrante dell'aver di vecchiaia complessivo disponibile ai sensi dell'art. 15 LFLP.

26.4 La valutazione fiscale di un riscatto viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata a doversi occupare di tale chiarimento.

26.5 Le prestazioni derivanti da un riscatto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali durante i tre anni successivi.

IV. Disposizioni particolari

27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso di insolvenza

La fondazione è affiliata al fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del fondo di garanzia servono soprattutto per:

- il finanziamento di sovvenzioni alle casse di previdenza con struttura di età sfavorevole;
- la garanzia delle prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP, che non possono essere versate a causa d'insolvenza della cassa di previdenza.

28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/Al riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'Al, la fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità di guadagno e quelle per i superstiti.

29. Coordinamento e regresso

29.1 La fondazione riconosce il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno o per i superstiti soltanto nella misura in cui il totale delle prestazioni previste insieme ad altri redditi non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Non sono presi in considerazione gli assegni per i figli e quelli familiari.

29.2 Sono considerati altri redditi

- le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza, che vengono versate all'avente diritto;
- l'ulteriore reddito da attività lucrativa o reddito sostitutivo percepito o ipotetico della persona assicurata, pari almeno al reddito da invalido fissato dall'Al.

Non viene calcolato il reddito supplementare percepito durante il periodo di reintegrazione. Durante la proroga dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità in corso viene ridotta solo in relazione al grado ridotto di invalidità e nella misura corrispondente in cui tale riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

29.3 I redditi del coniuge superstite e degli orfani sono conteggiati in modo cumulativo.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, il coordinamento avviene in base alle disposizioni di legge (art. 24 ss. OPP 2).

29.4 Il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione militare o di quella contro gli infortuni non sono compensati

29.5 Al verificarsi dell'evento assicurato, nei confronti di terzi responsabili la fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di ulteriori beneficiari di cui all'art. 20a LPP fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge. Se la fondazione versa prestazioni

sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

30. Partecipazione alle eccedenze

30.1 La base per la partecipazione alle eccedenze di rischio è il risultato del conto profitti e perdite nell'ambito dell'assicurazione collettiva stipulata dalla fondazione con la compagnia di assicurazione.

30.2 Un'eventuale eccedenza viene considerata un profitto della fondazione.

30.3 Secondo la decisione in merito all'adeguamento al rincaro di cui alla cifra 22.3 del regolamento di previdenza, il consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzo di tale profitto in seno alla fondazione.

31. Copertura insufficiente

Se la fondazione o la cassa di previdenza con investimento patrimoniale proprio presenta una copertura insufficiente, nei limiti delle disposizioni di legge il consiglio di fondazione o il comitato di cassa deve verificare le misure di risanamento e, se necessario, applicarle.

Per eliminare la copertura insufficiente possono essere sfruttate tutte le possibilità previste dalla legge e in particolare possono essere stabilite le seguenti misure:

- la modifica dei futuri diritti regolamentari alle prestazioni nel regime sovraobbligatorio e la riduzione delle prestazioni in aspettativa,
- la costituzione di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione,
- il conferimento da parte del datore di lavoro,
- la riscossione di contributi supplementari per il datore di lavoro e i dipendenti, tenendo presente che il contributo del datore di lavoro deve essere pari almeno alla somma dei contributi dei dipendenti,
- la modifica della strategia d'investimento,
- un tasso d'interesse ridotto o pari a zero,
- un tasso d'interesse ridotto nel regime obbligatorio (al massimo per 5 anni, riduzione massima di 0,5 punti percentuali).
- un contributo dei beneficiari di rendita attraverso la compensazione con la parte della rendita in corso che deriva da aumenti non previsti dalla legge o dal regolamento e avvenuti negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura.

Durante la fase di copertura insufficiente il consiglio di fondazione o, nel caso di casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità, il comitato di cassa, può inoltre

- limitare nel tempo o nell'importo, oppure rifiutare del tutto, la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il rimborso,
- abrogare un'eventuale possibilità di pensionamento anticipato prevista dal regolamento.

32. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

32.1 I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta riservata la costituzione in pegno conformemente alle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

32.2 I diritti a prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione unicamente se si tratta di crediti relativi a contributi non dedotti dallo stipendio.

33. Promozione della proprietà di abitazione

33.1 La persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di una proprietà d'abitazione ad uso proprio fino a tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia. Sono fatte salve le limitazioni nell'ambito dei provvedimenti di risanamento in caso di copertura insufficiente. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:

- l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazione;
- le partecipazioni a una proprietà di abitazione;
- il rimborso di mutui ipotecari.

33.2 Se la persona assicurata è coniugata, necessita del consenso scritto del coniuge sia per il prelievo anticipato sia per la costituzione in pegno. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

33.3 Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, l'organo di gestione richiede alla persona assicurata il rimborso delle spese causate ai sensi del regolamento dei costi.

33.4 Fino all'età di 50 anni, l'importo massimo consentito per il prelievo anticipato corrisponde all'ammontare della prestazione d'uscita; dopo i 50 anni, esso corrisponde al massimo alla prestazione d'uscita cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni o alla metà della prestazione d'uscita cui ha diritto al momento del prelievo.

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata avvenuto prima del verificarsi del caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se durante il matrimonio è stato effettuato un prelievo anticipato, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

Se al prelievo anticipato consegue una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

Il regolamento della cassa stabilisce se e in quale misura, a un prelievo anticipato segue la modifica delle prestazioni assicurate.

L'importo prelevato anticipatamente deve essere restituito se i requisiti per il prelievo non sono, o non sono più, soddisfatti.

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato in anticipo entro al massimo prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

33.5 Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali oppure un importo massimo pari alla prestazione d'uscita. Se la persona assicurata ha già superato i 50 anni, il diritto alla costituzione in pegno si limita a quell'importo cui la persona assicurata ha diritto per il prelievo anticipato a partire da 50 anni. Affinché la costituzione in pegno sia valida, essa deve essere notificata per scritto alla compagnia di assicurazione e all'organo di gestione.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della realizzazione del pegno vengono applicate analogamente le disposizioni previste per il rimborso del prelievo.

34. Divorzio

34.1 In caso di divorzio il Tribunale decide della divisione delle pretese nate a partire dalla data del matrimonio fino alla data del promovimento della procedura di divorzio. Principalmente saranno divise le prestazioni d'uscita e le frazioni di rendite secondo gli articoli 122-124e CC.

34.2 Persone assicurate tenute alla divisione

34.2.1 Assicurati attivi

L' avere di vecchiaia diminuisce in proporzione alla somma trasferita come previsto dalla cifra 8.3 del regolamento di previdenza.

Gli acquisti sono possibili

34.2.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L' avere di vecchiaia passivo, cioè la parte dell' avere che concerne l' invalidità, va diminuito della somma da trasferire secondo la cifra 8.3 del regolamento di previdenza. Per le persone parzialmente invalide l' ammontare sarà prelevato in priorità dalla parte attiva.

Le rendite d'invalidità regolamentari attualmente versate non saranno ridotte per via del prelievo. La parte obbligatoria di questa rendita d'invalidità (rendita d'invalidità legale) sarà, una volta la sentenza del Tribunale passata in giudicato, ridotta matematicamente come segue: la riduzione corrisponde al prelievo dalla parte obbligatoria dell' avere passivo moltiplicato con l' aliquota di conversione utilizzata normalmente per il calcolo della rendita d'invalidità. Essa (la riduzione) non può tuttavia essere, in comparazione con la parte obbligatoria della rendita d'invalidità finora esistente, più elevata della somma trasferita dall' avere passivo della prestazione d'uscita in confronto alla prestazione d'uscita passiva totale. Nel caso delle persone parzialmente invalide il cui grado d'invalidità si modifica, un nuovo calcolo sarà effettuato.

Al momento del promovimento della procedura di divorzio, le rendite per figli d'invalidi in corso e future così come le rendite per figli che le rimpiazzano non saranno ridotte.

Le prestazioni per i superstiti future saranno ridotte soltanto se, dopo il prelievo, sono finanziate dall' avere di vecchiaia non ricostituito.

Un acquisto è possibile soltanto nel caso di prestazioni di vecchiaia e di prestazioni per i superstiti future. Per gli assicurati parzialmente invalidi l' acquisto sarà accreditato in priorità alla parte attiva dell' avere di vecchiaia.

34.2.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

La rendita in corso viene ridotta della parte di rendita assegnata al coniuge nella procedura.

Le rendite per figli in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio nonché quelle per orfani che le rimpiazzano non saranno ridotte. Le rendite per figli di pensionati e le prestazioni per i superstiti future saranno calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Un acquisto è escluso.

34.2.4 Pensionamento, raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Quando un assicurato attivo si pensiona durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce l' ammontare della prestazione d'uscita da trasferire così come la rendita di vecchiaia. La riduzione avviene secondo quanto stabilito nell' art. 19g cpv.1 OLP.

Se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte da trasferire della prestazione d'uscita conformemente all' art. 19g cpv.2 OLP.

34.3 Persone assicurate creditrici dopo la divisione

34.3.1 Assicurati attivi

La prestazione d'uscita versata, la rendita vitalizia dell' art. 124a CC oppure l' indennità in capitale in rimpiazzo della rendita vitalizia saranno accreditate alla parte obbligatoria o sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia in funzione della loro provenienza nell' avere di vecchiaia del coniuge debitore.

34.3.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L' avere di vecchiaia passivo aumenta della somma accreditata giusta il punto 3.1 di questo annesso. Per le persone parzialmente invalide la somma sarà accreditata in priorità alla parte attiva dell' avere di vecchiaia.

Le rendite d'invalidità regolamentari esistenti non saranno aumentate dopo un accredito. Per gli assicurati parzialmente invalidi, l' accreditato non sarà nemmeno preso in considerazione nel caso di una modificazione del grado d'invalidità dovuta alle stesse cause.

34.3.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le pretese risultanti della divisione che un assicurato ha contro l' istituto di previdenza del coniuge debitore non possono essere utilizzate per esigere della fondazione un aumento delle rendite di vecchiaia regolamentari in corso.

34.4 Se la fondazione deve effettuare il versamento di una rendita vitalizia secondo l' art. 124a CC, il coniuge beneficiario può richiedere, per iscritto e di maniera definitiva prima del primo versamento, un versamento sotto forma di capitale. La capitalizzazione sarà calcolata dalla fondazione tenendo conto delle basi tecniche applicabili alla rendita di vecchiaia da dividere. Con il versamento del capitale, tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione si estinguono.

Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, la fondazione gli versa, su richiesta, la rendita vitalizia prevista dall' art. 124a CC.

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento di cui all' art. 13 cpv. 1 LPP, gli sarà versata una rendita vitalizia secondo l' art. 124a CC. Su richiesta il versamento può essere effettuato nella sua previdenza se il rispettivo regolamento gli permette ancora di attuare dei riscatti.

Dalla rendita vitalizia dell' art. 124a CC non si possono dedurre altri diritti, in particolare nessuna prestazione per i superstiti.

35. Congedo non pagato

35.1 Si considera congedo non pagato un'interruzione volontaria non pagata del lavoro durante il rapporto di lavoro esistente e pari minimo a un mese e massimo a 12 mesi.

35.2 Per la durata del congedo non pagato viene interrotto il rapporto di previdenza e non viene assicurato alcun salario (salario assicurato = 0).

35.3 Dopo la scadenza del termine di proroga previsto dalla legge, la copertura assicurativa durante l'interruzione del rapporto di previdenza è limitata nel modo seguente.

Caso di vecchiaia e di decesso: diritto all'aver di vecchiaia disponibile. Caso d'invalidità: in caso di diritto a una rendita d'invalidità completa dell'Al, su espressa richiesta della persona assicurata, sussiste il diritto all'aver di vecchiaia disponibile (pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia).

35.4 Per la durata del congedo non pagato, la persona assicurata ha la possibilità di prorogare il mantenimento dell'assicurazione con la stessa estensione finora valida per tutte le prestazioni assicurate (vecchiaia, decesso e invalidità) oppure soltanto per le prestazioni per incapacità di guadagno e per superstiti (decesso e invalidità). Il modulo di richiesta scritta deve essere stato presentato alla fondazione prima dell'inizio del congedo non pagato.

35.5 Se durante il mantenimento dell'assicurazione nel periodo di congedo non pagato la persona assicurata subisce un infortunio di cui all'art. 4 LPGGA, una malattia professionale o una lesione corporale equiparata a un infortunio ai sensi della LAINF, la fondazione eroga le prestazioni di rendita per un importo massimo pari alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Le eventuali prestazioni previste dal regolamento della cassa per quote di salario che superano il massimo LAINF restano assicurate.

35.6 I contributi da versare in base alla copertura scelta vengono finanziati dalla persona assicurata. Il regolamento della cassa può prevedere un finanziamento diverso. Il debitore dei contributi nei confronti della fondazione rimane comunque il datore di lavoro.

35.7 Se dopo la scadenza del congedo non pagato il dipendente non riprende il proprio lavoro, a partire da tale giorno la persona assicurata si considera uscita dalla cassa di previdenza. È fatta salva la conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in data precedente.

V. Caso di libero passaggio

36. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare

36.1 Le persone assicurate che lasciano la cassa di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) e per le quali è già stato accumulato un avere di vecchiaia hanno diritto a una prestazione d'uscita.

36.2 La prestazione d'uscita regolamentare è pari al maggiore dei tre importi indicati di seguito.

36.2.1 L'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica) di cui all'art. 15 LFLP (diritto nel sistema del primato dei contributi).

36.2.2 L'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP composto da:

- prestazioni d'uscita apportate, interessi compresi;
- contributi di risparmio del dipendente versati dalla persona assicurata, interessi compresi;
- un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente comprensivi d'interessi. Questo supplemento, all'età di 21 anni, ammonta al 4% e aumenta ogni anno del 4%, fino a un massimo del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

36.2.3 L'aver di vecchiaia legale conformemente alla LPP secondo l'art. 18 LFLP.

37. Versamento della prestazione d'uscita

37.1 La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile trasferirla, la copertura previdenziale deve essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria, dopo esserlo state per almeno sei mesi e che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, possono mantenere l'assicurazione presso l'istituto collettore LPP per quanto riguarda le prestazioni minime legali.

37.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla fondazione in quale forma ammissibile intendono mantenere la copertura previdenziale.

In mancanza di questa notifica, la fondazione versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita, interessi compresi, non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il verificarsi del caso di libero passaggio.

37.3 Nell'ambito previsto dalle disposizioni di legge la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi;
- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25f LFLP;
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

37.4 Chi richiede il pagamento in contanti deve indicare alla fondazione quale dei precedenti requisiti è soddisfatto e produrne i giustificativi

necessari. Per gli aventi diritto coniugati in vita, il pagamento in contanti è permesso soltanto previo consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

37.5 Con il versamento della prestazione d'uscita si estingue, nei limiti consentiti dalla legge, ogni pretesa relativa a questo regolamento nei confronti della fondazione.

37.6 La prestazione d'uscita è esigibile al momento dell'uscita dalla cassa di previdenza e frutta interessi ai sensi dell'art. 2 LFLP.

VI. Disposizioni transitorie e finali

38. Modifica del regolamento di previdenza

38.1 Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento di previdenza in conformità alle disposizioni legali e nel quadro dello scopo della fondazione.

38.2 Le modifiche del regolamento di previdenza devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza (BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel BSABB).

39. Foro competente

In caso di controversie tra fondazione, cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della/e parte/i convenuta/e, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

40. Entrata in vigore, disposizioni transitorie

40.1 Questo regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2022 e sostituisce tutti i regolamenti finora vigenti con le seguenti eccezioni.

40.2 I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

40.3 Per le persone, per le quali al momento dell'entrata in vigore del regolamento della cassa o al momento della loro entrata nella cassa di previdenza

- erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità di guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido nei momenti sopraccitati per la persona assicurata per quanto concerne

- le rendite d'invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e
- la scala degli accrediti di vecchiaia.

40.4 Nei casi di cui alla cifra 41.3, la sistematica delle rendite si riferisce al regolamento allora vigente anche per quanto riguarda l'esonero dal pagamento dei contributi. Non si applica la cifra 20.2.1.

40.5 La regolamentazione relativa al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si applica per tutte le persone assicurate attive, per i beneficiari di rendita e per altri aventi diritto.

Allegato

Compagnia di assicurazione con cui viene stipulato il contratto di assicurazione collettiva per la riassicurazione dei rischi invalidità e decesso prima del pensionamento: Basilese Vita SA

Organo di gestione: Basilese Vita SA

**Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale**
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectiva-sammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch